

proposte le quali tolgono ai lavoratori con una mano più di quello che loro concedono con l'altra, e in una materia tanto essenziale, com'è quella della responsabilità, li mettono fuori del diritto comune condannandoli ad una condizione di pregiudizievole ed odiosa inferiorità.

Osserva in secondo luogo l'onorevole Barazzuoli che, ammessa la responsabilità per colpa grave a carico degli imprenditori e dei loro commessi, non si potrebbe non ammetterla a carico degli operai, i quali verrebbero quindi a perdere l'indennità garantita loro dall'assicurazione quando avessero per colpa grave dato causa all'infortunio.

Ed io non ricuso l'applicazione del principio della responsabilità all'operaio, salvo, ben inteso, il vedere in pratica e nei singoli casi quando di colpa grave possa veramente e ragionevolmente redarguirsi l'operaio.

Ben sarebbe, a mio avviso, solenne e intollerabile ingiustizia il sopprimere i maggiori diritti degli operai colpiti da infortunio per grave colpa dell'industriale o dei suoi commessi, non togliere la indennità all'operaio che per colpa grave ha dato causa all'infortunio.

La terza ragione addotta dall'onorevole Barazzuoli è questa:

« Inoltre è da considerare che è cosa assai malagevole il distinguere fra colpa grave e lieve, ed i giudizi che si istruirebbero per far riconoscere la colpa grave non condurrebbero spesse volte ad altro risultato se non a quello di rendere più acuto il dissidio fra il capitale e il lavoro e lasciare uno strascico d'odî e di rancori. »

Che difficile o impossibile sia il dare una definizione teoretica della colpa grave e della colpa lieve, lo ammetto. Ma che sia difficile in concreto distinguere i casi di colpa grave dai casi di colpa lieve, questo assolutamente ammettere non posso, poichè da secoli e secoli si pronunziano giudizi sulla gravità della colpa, e non v'è magistrato educato alle buone discipline giuridiche, il quale non sappia desumere dai termini del fatto gli elementi per determinare il grado della responsabilità.

E non v'è da temere che tali giudizi lascino strascichi di odî e di rancori.

Odi e rancori inestinguibili susciterebbe, si, la proposta, che io combatto, invece della vagheggiata pacificazione.

Non ho sott'occhio in questo momento la

relazione dell'onorevole Chimirri, e non so quindi se in essa siano aggiunte altre ragioni a quelle addotte dal ministro proponente, e che non hanno alcun valore.

Ma mi riservo di tornare sulla questione allorchè verranno in discussione gli articoli 23 e 24 del disegno di legge, ove mai non si consentisse a modificarli.

Voglio però fin d'ora aggiungere una considerazione, che mi pare abbastanza importante, a favore della mia proposta.

La pratica amministrativa sta con me e contraddice alla proposta del Ministero e della Commissione.

I capitolati speciali per la costruzione delle strade ferrate, formulati dal Ministero dei lavori pubblici, impongono all'imprenditore l'assicurazione degli operai per il rischio professionale, e dichiarano poi formalmente che ove l'infortunio avvenga per colpa grave dell'imprenditore, egli sarà responsabile ai termini del diritto comune.

Il concetto, che parve ragionevole ed equo ad una delle grandi Amministrazioni dello Stato, spero di vederlo confermato e consacrato in questa legge, alla quale allora darò molto volentieri il mio voto. (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Rossi-Milano, ha facoltà di parlare.

Rossi-Milano. Parlerò brevemente perchè l'onorevole Bonacci col suo dotto e brillante discorso ha trattato con ampiezza una questione della quale dovevo occuparmi.

Il disegno di legge che sta ora dinanzi la Camera è poco importante pei benefici immediati che arreca alla classe operaia, ma è importantissimo pel nuovo principio che introduce nella nostra legislazione.

Dirò poche cose intorno a questo principio fondamentale della legge perchè il formularlo con la maggiore precisione avrà in questa, come in tutte le leggi, una influenza decisiva nella sua applicazione.

Qual'è il principio nuovo che il disegno sottoposto al nostro esame introduce nella legislazione? Esso è sancito dagli articoli 8 e 24 e può riassumersi così: l'industria, o per dire la parola propria, il capitale, ha l'obbligo di assicurare a proprie spese gli operai per gl'infortuni sofferti in occasione del lavoro e cagionati dal caso. Quando un infortunio dipende da dolo, da colpa o da inosservanza delle leggi e dei regolamenti provvede il diritto costituito e resta in vi-